



NEWS

# Euroconference

Edizione di giovedì 8 Giugno 2017

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

[Comunicazione liquidazioni periodiche Iva: regime sanzionatorio](#)

di Raffaele Pellino

## DICHIARAZIONI

[Modello Redditi PF 2017: regime forfetario](#)

di Federica Furlani

## RISCOSSIONE

[La rateazione delle cartelle è un diritto](#)

di Enrico Ferra

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Scambio d'informazioni nel contrasto all'evasione fiscale internazionale](#)

di Marco Bargagli

## DIRITTO SOCIETARIO

[I sindacati di voto](#)

di EVOLUTION

## PROFESSIONISTI

[“Loan Shark”: come tradurre in inglese il termine “usuraio”](#)

di Stefano Maffei

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

---

**Comunicazione liquidazioni periodiche Iva: regime sanzionatorio**

di Raffaele Pellino

Con l'avvicinarsi del termine di presentazione (prorogato al prossimo 12 giugno) della comunicazione **dei dati delle liquidazioni periodiche Iva** (mensili o trimestrali), un aspetto di particolare interesse è quello riguardante le **sanzioni** applicabili in caso di violazione.

In primo luogo, si fa presente l'[articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997](#) dispone che **l'omessa, incompleta o infedele comunicazione** dei dati delle liquidazioni periodiche Iva **è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 euro**.

La sanzione **è ridotta alla metà** (quindi da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni successivi** alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, **è effettuata la trasmissione "corretta" dei dati**. Pertanto, se il contribuente:

- non presenta la comunicazione nei termini (entro il prossimo 12/06) ma vi provvede entro il 27/06 (ossia entro i successivi 15 giorni),
- ha presentato la comunicazione nei termini ma, rilevando che alcuni dati riportati sono errati, provvede ad inviare nuova comunicazione entro il 27/06 (ossia entro i successivi 15 giorni),

la sanzione amministrativa applicabile è quella **"ridotta"**, con un minimo di 250 euro.

Il sistema telematico accoglie, quindi, le **comunicazioni inviate successivamente alla prima**, per correggere "errori od omissioni", **anche oltre il termine di scadenza ordinario**; la comunicazione **successiva "sostituisce" quella precedentemente trasmessa** (FAQ Agenzia delle Entrate).

Evidentemente, se la correzione viene spedita dopo il 27/06 la sanzione applicabile **va da 500 a 2.000 euro**.

Non vale, quindi, quanto chiarito dalla [circolare AdE 24/E/2011](#) in materia di spesometro, ossia che *"Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, **senza** che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna **sanzione**".*

Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere al **ravvedimento operoso** per sanare eventuali omissioni/errori, l'[articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997](#) e le istruzioni al modello non

dispongono alcunché.

Tuttavia, atteso che l'obbligo di comunicazione delle liquidazioni Iva ha la medesima natura dello spesometro, per il quale trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso, dovrebbe ritenersi che quest'ultimo possa essere utilizzato anche per sanare violazioni relative al nuovo adempimento. Pertanto, in caso di omessa presentazione oppure di incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva dovrebbe essere possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando le riduzioni di cui all'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#), **ricordando che trattasi di una comunicazione e non di una dichiarazione annuale o periodica.**

| <b>Sanzione ridotta</b>             | <b>Termine regolarizzazione</b>                         |
|-------------------------------------|---|
| <b>27,78 euro</b> (1/9 di 250 euro) | entro 15 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore |
| <b>55,56 euro</b> (1/9 di 500 euro) | entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore |
| <b>62,50 euro</b> (1/8 di 500 euro) | entro un anno dall'omissione o dall'errore              |
| <b>71,43 euro</b> (1/7 di 500 euro) | entro 2 anni dall'omissione o dall'errore               |
| <b>83,33 euro</b> (1/6 di 500 euro) | oltre due anni dall'omissione o dall'errore             |
| <b>100 euro</b> (1/5 di 500 euro)   | dopo la constatazione della violazione                  |

Una volta effettuato l'invio della comunicazione, le **informazioni sulle "incoerenze" tra i versamenti dell'imposta** effettuati rispetto **all'importo da versare** indicato nelle comunicazioni **saranno consultabili nel cassetto fiscale** e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web *"Fatture e Corrispettivi"*, nel sito *internet* delle Entrate. Sul punto, nella scheda di lettura al D.L. 193/2016 viene precisato che: *"Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione...il contribuente può:*

- *fornire i chiarimenti necessari;*
- *segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;*
- *versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso....".*

Effettuato il ravvedimento dell'errato versamento, non occorrerà reinviare la comunicazione, in quanto **nel quadro VP non vanno riportati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento** (FAQ Agenzia Entrate).

Sul piano oggettivo, si fa presente, infine, che **l'obbligo di invio della comunicazione:**

- **non ricorre in assenza di dati da indicare**, per il trimestre, **nel quadro VP** (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva);
- **sussiste laddove occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.** Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati

da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre.

Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili, è possibile non includere nella comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella suddetta situazione, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente (FAQ Agenzia delle Entrate).



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

**DICHIARAZIONI**

---

***Modello Redditi PF 2017: regime forfetario***di **Federica Furlani**

I soggetti che hanno applicato nel corso del 2016 il **regime forfetario**, di cui ai [commi da 54 ad 89 della L. 190/2014](#), sono tenuti alla compilazione della **Sezione II** del **quadro LM** del modello Redditi PF 2017, ai fini della determinazione del reddito e della liquidazione della relativa imposta sostitutiva.

Ricordiamo che tali soggetti sono **esclusi** dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, ma devono fornire, nell'apposita sezione del **quadro RS (righe da RS371 a RS381)**, gli specifici **elementi informativi relativi all'attività svolta**, nonché i dati dei redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall'[articolo 1, commi 69 e 73, della Legge 190/2014](#).

| SEZIONE II<br>Regime forfetario<br>Determinazione<br>del reddito |  | Sussistenza requisiti<br>accesso regime<br>(art.1, comma 54) | Assenza cause ostative<br>applicazione regime<br>(art.1, comma 57) | Nuova attività<br>(art.1, comma 65) |                            |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--|--|
|  |  | 1  | 2  | 3                                   |                            |  |  |
| LM21   |  |  |  |                                     |                            |  |  |
| LM22   | Codice attività  | Coefficiente redditività                                     | Recupero Tremonti-ter  | Componenti positivi                 | Reddito per attività       |  |  |
|  | 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5                          |  |  |
| LM23   | 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5                          |  |  |
| LM24   | 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5                          |  |  |
| LM25   | 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5                          |  |  |
| LM26   | 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5                          |  |  |
| LM27   | 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5                          |  |  |
| LM28   | 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5                          |  |  |
| LM29   | 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5                          |  |  |
| LM30   | 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5                          |  |  |
|  |  | Artigiani e commercianti                                     |  |                                     | Gestione separata autonomi |  |  |
| LM34   | Reddito lordo  | 1  | 2  | 3                                   | 5                          |  |  |
| LM35   | Contributi previdenziali e assistenziali                       |  |  |                                     |                            |  |  |
| LM36   | Reddito netto  |  |  |                                     |                            |  |  |
|  |  | Artigiani e commercianti                                     |  |                                     | Gestione separata autonomi |  |  |
| LM37   | Perdite pregresse  | 1  | 2  | 3                                   | 5                          |  |  |
| LM38   | Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva |  |  |                                     |                            |  |  |
| LM39   | Imposta sostitutiva  |  |  |                                     |                            |  |  |

Nel **riga LM21** andranno barrate le relative casella per indicare:

1. la **sussistenza dei requisiti di accesso**, certificando pertanto che nell'anno precedente i ricavi/compensi non sono stati superiori ai limiti indicati nell'Allegato 4 della L. 190/2014, che non sono state sostenute spese di lavoro dipendente e accessorio di ammontare superiore a 5.000 € e che il costo dei beni strumentali non è stato superiore a 20.000 €;
2. l'**assenza di cause ostative** (adozione di regimi speciali Iva; percepimento di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'anno precedente eccedenti i 30.000 €, salvo che il rapporto sia cessato; soggetti che effettuano in via esclusiva/prevalente cessioni di fabbricati, loro porzioni o terreni edificabili; soggetti che detengono partecipazioni in società di persone o Srl trasparenti; soggetti non residenti, ad eccezione che siano residenti in uno degli Stati UE o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e producano in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivo prodotto);
3. che il contribuente è in possesso dei **requisiti di novità per l'attività esercitata**, potendo quindi godere per il periodo di imposta in cui è iniziata l'attività e per i quattro successivi dell'aliquota dell'imposta sostitutiva del 5% anziché del 15%.

Ricordiamo che il **reddito** di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in commento è determinato in **via forfetaria**, applicando, all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta, il **coefficiente specifico di redditività** indicato nella tabella di cui all'[Allegato 4](#) della citata L. 190/2014, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Nel regime in esame i ricavi e i compensi vengono imputati, sia in caso di esercizio di arti e professioni che di attività di impresa, sulla base del **principio di cassa** e quindi in considerazione del momento di effettiva percezione.

Nei righi da **LM22 a LM30** (se vengono esercitate attività con codici diversi) va pertanto indicato:

- in colonna 1, il codice attività ATECO 2007;
- in colonna 2, il corrispondente coefficiente di redditività;
- in colonna 3, l'eventuale ammontare dell'incentivo fiscale derivante dalla revoca dell'agevolazione Tremonti-ter;
- in colonna 4, l'importo di colonna 3 unitamente all'ammontare dei ricavi/compensi percepiti nel 2016;
- in colonna 5, il reddito, determinato moltiplicando l'importo di colonna 4 per il coefficiente di colonna 2.

Il **reddito lordo** così ottenuto (**rigo LM34**) va decurtato dei **contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori** versati nel 2016 e indicati al rigo LM35. L'eventuale **eccedenza** va indicato nel rigo **LM49** ed è deducibile dal reddito complessivo ([articolo 10 Tuir](#)).

La sottrazione delle eventuali perdite pregresse, consente di pervenire al reddito (rigo LM38) da assoggettare ad imposta sostitutiva del 15% (o del 5% nel caso di contribuente che presenti i requisiti di novità per l'attività esercitata), da indicare nel rigo LM39.

L'**imposta a debito (LM46)**, ottenuta sottraendo all'imposta del rigo LM39 eventuali crediti d'imposta maturati, eccedenze non compensate ed acconti versati, va versata, nei **termini previsti per l'Irpef** (30 giugno 2017 o 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%, con possibilità di rateazione) con il codice tributo **"1792"**.

L'eventuale **imposta a credito (LM47)** può essere utilizzata in compensazione e va pertanto indicata il **colonna 2 del rigo RX3** e poi suddivisa fra le colonne 3 (rimborso) e/o 4 (compensazione).

Entro gli stessi termini previsti per il versamento del saldo 2016 va versata anche la **prima rata di acconto** 2017, pari al 40% di quanto indicato nel rigo LM42 "Differenza", con il **codice tributo "1790"**.

Si ricorda che, come per l'acconto Irpef, l'acconto relativo all'imposta sostitutiva:

- non è dovuto se l'importo di rigo LM42 "Differenza", è pari o inferiore a 51,65 €;
- è dovuto in un'unica soluzione (100% di rigo LM42 da versare entro il 30 novembre 2017), se l'importo di rigo LM42 "Differenza", è superiore a 51,65 € ma non superiore a 257,52 €;
- è dovuto in due rate, di cui il 40% entro il 30 giugno/31 luglio e il 60% entro il 30 novembre, se l'importo di rigo LM42 "Differenza" è superiore a 257,52 €.

Seminario di specializzazione

## **REGIMI AGEVOLATIVI PER LE PERSONE FISICHE CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



**RISCOSSIONE**

---

***La rateazione delle cartelle è un diritto***di **Enrico Ferra**

I contribuenti in **crisi di liquidità** possono ricorrere alla **rateazione** delle somme iscritte a ruolo con una semplice **istanza** motivata, in caso di debiti inferiori a 60.000 euro, oppure presentando apposita documentazione che provi la **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**, qualora le somme iscritte a ruolo superino tale soglia.

Si ricorda che la possibilità di chiedere la **dilazione** delle somme all'Agente della riscossione rimane l'unica possibilità a disposizione dei contribuenti quando ormai i **termini** per la regolarizzazione spontanea sono **decorsi** (nel caso, ad esempio, di intervenuta notifica delle comunicazioni ai sensi degli [articoli 36-bis](#) e [36-ter del D.P.R. 600/1973](#)). È inoltre uno strumento utile a inibire eventuali **azioni cautelari** o **esecutive** da parte di Equitalia: la norma prevede infatti che, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione può iscrivere l'**ipoteca** o il **fermo** solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, e non possono essere avviate nuove azioni esecutive fino all'eventuale rigetto della stessa.

Queste possibilità sono contenute nell'[articolo 19 del D.P.R. 602/1973](#), che ha subito molte modifiche negli ultimi anni, a partire dall'abolizione della garanzia per i debiti eccedenti la soglia di 50.000 euro, all'innalzamento a 60.000 del limite entro il quale la rateazione può essere concessa a "semplice richiesta", alle modifiche delle ipotesi di **decadenza**, fino all'introduzione della "**rateazione straordinaria**", sfruttabile dal debitore che, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla **congiuntura economica**.

Tra i vari interventi normativi un aspetto che merita di essere evidenziato riguarda il riconoscimento del **diritto alla rateazione a "semplice richiesta"**, ossia nei casi di rateazione di debiti sotto la soglia di 60.000 euro.

Ponendo a confronto le due versioni dell'articolo 19 si nota il netto **cambio di prospettiva**, introdotto con l'[articolo 10 del D.Lgs. 159/2015](#).

[Art. 19, comma 1, D.P.R. 602/1973](#)

| <b>Prima</b> delle modifiche del D.Lgs. 159/2015  | <b>Dopo</b> le modifiche del D.Lgs. 159/2015                           |
|---|--|
| <i>"L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di"</i> | <i>"L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che"</i> |
| <i><b>concedere</b>, nelle ipotesi di"</i>  | <i><b>declinabile</b> di versare in"</i>                               |
| <i>temporanea situazione di"</i>  | <i>temporanea situazione di"</i>                                       |
| <i>obiettiva difficoltà dello stesso,"</i>  | <i>obiettiva difficoltà, <b>concede</b> la"</i>                        |

*la ripartizione del pagamento  
delle somme iscritte a ruolo [...] somme iscritte a ruolo [...]*

In base alle vecchie disposizioni, spettava quindi all'Ufficio **verificare** la situazione di "temporanea obiettiva difficoltà", che ponesse il contribuente nell'impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un'unica soluzione ma che, al contempo, non fosse così grave da pregiudicare la ripartizione del debito secondo un numero di rate congruo rispetto alla sua situazione finanziaria.

Dalla lettura di tale norma erano scaturite diverse prese di posizioni della giurisprudenza, che basandosi sul dato testuale ricordavano come nel nostro ordinamento non esistesse un vero e proprio diritto alla rateazione a favore del contribuente. Il tema è stato recentemente affrontato dalla [Commissione tributaria provinciale di Treviso nella sentenza n. 508/2016](#), dove viene prospettato il principio in base al quale il pagamento rateale, essendo un'agevolazione concessa al contribuente, non rappresenterebbe un **diritto soggettivo**, bensì l'esercizio di un **potere discrezionale** da parte dell'Agente della riscossione.

Dalla medesima sentenza è possibile ricavare, peraltro, un ulteriore assunto (ben più pericoloso) in base al quale, per la discrezionalità attribuita all'Agente della riscossione nella concessione della rateazione, "eventuali **note o circolari interne**, pur non rilevando come fonte di diritto, **garantiscono l'uniformità dell'attività che è chiamato a svolgere**, stanti i principi di buona amministrazione, efficienza e trasparenza che consentono di addivenire a parametri omogenei ed assicurino ai cittadini un **trattamento uniforme**".

L'affermazione di principi come quello appena enunciato attribuisce all'Agente della riscossione la **facoltà** di "modificare", mediante direttiva, le norme primarie. Come avviene, ad esempio, per le **imprese in liquidazione**, soggette alle rigide formalità contenute nelle due direttive interne di Equitalia (n. 1/2010 e n.12/2011), tra le quali vi è la **relazione di un professionista** attestante la presenza di elementi nell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali, nonché dei flussi finanziari tali da garantire la regolarità del pagamento dei piani (che comunque sono da contenere nelle **24 rate**). La medesima documentazione è imposta peraltro alle società di persone e di capitali che deliberino la **messa in liquidazione** successivamente alla concessione di un piano di rateazione: in tal caso è imposto agli Uffici, che abbiano la contezza dell'avvenuta apertura della liquidazione, di invitare i contribuenti a produrre la medesima relazione prevista per le imprese in liquidazione e, se del caso, riesaminare o revocare il piano originario.

La situazione è sicuramente migliorata dopo le modifiche normative contenute nel decreto di riforma della riscossione che, in un'ottica di **favore** del contribuente, hanno riconosciuto l'**applicazione automatica** del beneficio della dilazione nei casi di istanze "**sotto soglia**". Come si evince dalla norma, infatti, salvo il caso di somme iscritte a ruolo superiori alla soglia di 60.000 euro in cui la temporanea situazione di obiettiva difficoltà va documentata dal contribuente:

- la dilazione rappresenta **un vero e proprio diritto del debitore**, al quale deve essere concessa automaticamente;
- è il debitore a **dichiarare**, al momento della richiesta, la “**temporanea situazione di obiettiva difficoltà**”, senza che sia imposto all’Agente della riscossione l’obbligo di individuare eventuali elementi che possano mettere a rischio l’incasso delle somme richieste.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

## ***Scambio d'informazioni nel contrasto all'evasione fiscale internazionale***

di **Marco Bargagli**

Lo **scambio di informazioni** tra i vari Stati è uno **strumento investigativo** di **fondamentale importanza** nel contrasto ai fenomeni di **evasione fiscale internazionale**.

Esistono particolari **fonti normative** che regolano lo **scambio di informazioni a livello fiscale** (*Exchange of information for tax purposes*) sia nell'ambito **comunitario** che con riguardo ai **Paesi extra-UE**.

Nello specifico, illustriamo di seguito le **fonti comunitarie** in materia di **cooperazione fiscale internazionale**:

- [Direttiva 77/799/CEE](#), adottata in data 19 dicembre 1977, riguardante la mutua assistenza tra gli Stati membri nel campo delle imposte dirette;
- [Direttiva 2011/16/UE](#), riguardante in generale la cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- [Regolamento \(UE\) n. 904/2010](#), relativo alla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di Iva;
- [Regolamento \(UE\) n. 389/2012](#), relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.
- [Direttiva \(UE\) n. 2015/2376](#) datata 8 dicembre 2015 la quale, con decorrenza 1 gennaio 2017, ha modificato la precedente [Direttiva 2011/16/UE](#) (sarà ora possibile definire preventivamente alcune operazioni ad ampio respiro internazionale quali, ad esempio, le tematiche riguardanti i prezzi di trasferimento, ovvero quelle riguardanti la presenza di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato).

A livello domestico il legislatore ha introdotto l'[articolo 60-bis del D.P.R. 600/1973](#), a mente del quale l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di **notificare al destinatario**, secondo le norme sulla **notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato**, tutti gli **atti** e le **decisioni** degli **organi amministrativi** dello Stato relativi all'applicazione della **legislazione interna** sulle imposte indicate nell'[articolo 2 della Direttiva 2011/16/UE](#) del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la sopra indicata [Direttiva 77/799/CEE](#) del 19 dicembre 1977.

Per effetto della normativa sopra indicata sarà possibile, ad esempio, notificare una **richiesta di dati e notizie** ad un **soggetto economico residente in uno Stato UE**, acquisendo le informazioni

necessarie nel corso del controllo fiscale.

In merito, si precisa che la **comunicazione dei dati e delle notizie** deve avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di:

- due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, se le informazioni sono già in possesso dello Stato richiesto;
- sei mesi dal ricevimento della richiesta qualora, al fine di reperire i dati e le notizie richieste, si deve fare ricorso a specifiche indagini amministrative.

Inoltre, l'[articolo 17 della Direttiva 2011/16/UE](#) illustra i casi in cui gli Stati membri **possono rifiutarsi** di fornire informazioni, come di seguito evidenziato:

- qualora l'autorità richiedente non abbia esaurito tutte le fonti di informazione che avrebbe potuto utilizzare al fine di ottenere quanto richiesto senza rischiare di compromettere il raggiungimento dei propri obiettivi;
- nel caso in cui l'acquisizione delle informazioni richieste sia contraria alla propria legislazione, ossia qualora lo Stato richiedente non sia in grado di fornire, se richieste, informazioni equivalenti;
- qualora i dati e notizie richieste possano comportare la divulgazione di un segreto commerciale, professionale o industriale, ovvero qualora la divulgazione dell'informazione trasmessa risulti contraria all'ordine pubblico.

In **ambito extra-UE**, le **fonti** in materia di scambio di informazioni sono così riassumibili:

- articolo 26 dell'*OECD Model Tax Convention on Income and Capital* e relativo Commentario;
- Modello di *Tax Information Exchange Agreement*, elaborato dall'OCSE con la finalità di agevolare la cooperazione fiscale internazionale e, nel contempo, definire uno *standard* di scambio di informazioni in linea con le raccomandazioni OCSE (*for the purposes of the OECD's initiative on harmful tax practices*);
- *Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters* (Convenzione MAAT, nota anche come "Convenzione di Strasburgo del 1988").

Lo strumento della cooperazione fiscale potrà consentire all'Amministrazione finanziaria di acquisire il **necessario patrimonio informativo** indispensabile per contrastare i principali **fenomeni di evasione fiscale** internazionale (*aggressive tax planning*), a titolo esemplificativo così riassumibili:

- applicazione della normativa in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche (la c.d. disciplina in tema di esterovestizione, ex [articoli 2, 5 e 73 del Tuir](#), nonché ex articolo 4, par. 3 Modello OCSE);
- rapporti economici e commerciali intercorsi con società consociate estere rilevanti ai fini della disciplina del *transfer pricing* (ex [articolo 110, comma 7, del Tuir](#), nonché ex

articolo 9 Modello OCSE);

- profili di tassazione della stabile organizzazione di un soggetto non residente sul territorio dello Stato ([articolo 162 del Tuir](#), nonché ex articolo 5, 7 Modello OCSE) e regime di *branch exemption* ([articolo 168-ter del Tuir](#));
- ipotesi di interposizione fittizia di mere “*conduit companies*”, nell’ambito del fenomeno denominato *treaty shopping* (articoli 10, 11, 12 Modello OCSE, direttiva interessi-canon ex [articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973](#));
- tassazione integrale dei dividendi provenienti da paradisi fiscali (ex [articolo 89, comma 3, del Tuir](#)).

Master di specializzazione

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DIRITTO SOCIETARIO

---

## ***I sindacati di voto***

di EVOLUTION



I soci di una S.p.a. possono regolare i rapporti tra loro intercorrenti stipulando appositi “*patti parasociali*”. Trattasi di veri e propri contratti che vincolano esclusivamente i sottoscrittori.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Societario*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo fornisce un’analisi dei patti parasociali di sindacato di voto.

I **sindacati di voto** sono **patti parasociali** finalizzati a **stabilizzare il governo della società**, obbligando i **soci-sottoscrittori** ad esercitare il **diritto di voto** nel modo deciso dal **sindacato**.

Secondo la [sentenza n. 14865/2001](#) della Corte di Cassazione, “*I patti parasociali e, in particolare i cosiddetti **sindacati di voto** sono, nella loro varia tipologia (che non ne consente, allo stato, la riconduzione ad uno schema tipico unitario) **accordi atipici volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi (su vari oggetti) il loro diritto di voto in assemblea** (non dissimilmente dall’accordo, ad esempio, sul contenuto del voto che preventivamente intervenga tra più comproprietari delle medesime azioni, ex articolo 2347 cod. civ.)*.”

*Il vincolo, che da tali patti discende, opera, pertanto, su un terreno esterno a quello della organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere **parasociale**), per cui non può dirsi, senza confondere i due diversi piani del rapporto parasociale e del rapporto sociale; né che al socio, stipulante un tal patto, sia in alcun modo impedito di determinarsi all’esercizio del voto in assemblea come meglio creda, né, quindi, che il patto stesso ponga in discussione il funzionamento dell’organo assembleare.”*

I **sindacati di voto** possono prevedere:

- l’**impegno** dei soci-sottoscrittori a votare nel rispetto del patto nelle **votazioni assembleari** o nelle **votazioni di un altro organo collegiale** della società;



- **l'impegno** dei soci-sottoscrittori a votare nel rispetto del patto **in alcune assemblee, in tutte le assemblee, o in tutte le assemblee riguardanti un determinato oggetto**;
- **l'impegno** dei soci-sottoscrittori ad esprimere un voto nel rispetto del patto **per tutte le azioni loro possedute o solo per alcune azioni**;
- **l'istituzione di un organo collegiale** che determini di volta in volta il voto da esprimere da parte dei soci-sottoscrittori (**sindacati con organi**). A sua volta, **l'organo collegiale può deliberare a maggioranza o all'unanimità, e, se non è raggiunto il quorum, la decisione di voto** può essere **lasciata al socio** stesso o **a un terzo** (arbitro);
- il rilascio di una **delega ad un rappresentante comune** (c.d. **"direttore del patto"**), che esprimerà un **voto** valido per **tutte le azioni** dei soci-sottoscrittori del patto;
- **l'intestazione fiduciaria** delle azioni **ad un terzo o ad una società fiduciaria**, con espressa previsione delle **modalità di voto**.

Nella seguente tabella sono elencate le diverse possibili fattispecie di sindacato di voto.

#### Singole fattispecie:

- **sindacato di voto relativo alla nomina e revoca delle cariche sociali** (con il quale vengono **individuati gli amministratori** che i soci-sottoscrittori dovranno successivamente votare in assemblea);
- **sindacato di voto relativo al finanziamento o alla capitalizzazione della società** (con il quale due o più soci **si obbligano a finanziare la società**, a titolo di prestito o di capitale);
- **sindacato di voto per la distribuzione, anche non proporzionale, degli utili** (con il quale i soci-sottoscrittori si accordano per una **diversa redistribuzione degli utili e delle perdite**, in difformità a quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto);
- **sindacato di voto per l'astensione dall'esercizio dell'azione di responsabilità** (con il quale i soci-sottoscrittori **rinunciano ad esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori**, dopo che il loro mandato è concluso);
- **sindacato di voto per l'astensione dell'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio** (sulla legittimità del richiamato accordo si esprimono forti **perplessità**, soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza).



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >



PROFESSIONISTI

---

**“Loan Shark”: come tradurre in inglese il termine “usuraio”**

di Stefano Maffei

in collaborazione con  
  
ENGLISH FOR LAW  
PROFESSIONALS ASSOCIATION

Master di specializzazione

**Legal and Financial English online**

Scopri di più

Oggi vi propongo la traduzione di due termini italiani piuttosto comuni, utilizzati per descrivere chi presta denaro ad un interesse troppo elevato, praticando l'usura: i termini sono **strozzino** e **usuraio**.

In inglese la traduzione corretta (per entrambi) è *loan shark*, espressione spesso anche associata al concetto di *predatory lending*.

La definizione è intuitiva: *a loan shark is a person or body who offers loans at extremely high interest rates (tassi di interesse estremamente elevate)*. Come avrete già notato l'espressione nasce dalla combinazione del termine *loan* (che come già sappiamo traduce il **prestito**) e del termine *shark* (squalo). È senza dubbio corretto dire che *loan sharks sometimes enforce repayment by blackmail (lett. ricatto) or threats of violence* (la minaccia della violenza).

Ho letto di recente che a Singapore, a seguito di una retata (*enforcement blitz*) sono stati arrestati numerosi **strozzini**: l'articolo diceva più precisamente *in an enforcement blitz, the Singapore Police Force (SPF) has arrested 68 men and 38 women, aged between 17 and 83 (di età compresa tra 17 e 83 anni), for their suspected involvement in loan shark activities*.

L'espressione *predatory lending* è invece più formale e deriva dal verbo *to lend* che come sapete significa **dare in prestito** (*lender* è appunto il prestatore o l'istituto di credito). Una definizione comune di *predatory lending* è *the practice of a lender deceptively convincing (di convincere con l'inganno) borrowers to agree (in questo caso: di accettare) to unfair and abusive loan terms (condizioni di prestito inique e abusive)*.

Le espressioni *abusive or unfair lending practices* possono essere molto utili quando volete descrivere o fare riferimento a reclami/proteste contro le **pratiche usuraie** (o presunte tali) di banche o altre società finanziarie.

Cosa aspettate ancora? Sta per scadere il termine per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017). Tutte le informazioni sono sul sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it).



 **EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, studio / freemk